

	FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Gruppo di prodotto Carrelli industriali	FEM
	Breve guida all'identificazione dei carrelli industriali non conformi - Emissioni da Gas di scarico -	05.2012 (I)

I n d i c e

1	Introduzione.....	2
2	Scopo	2
3.	Generalità	2
4.	Marcatura motore, numero di approvazione CE del tipo	3
5.	Esenzioni e procedure alternative	5

Fédération Européenne de la Manutention
(Gruppo di prodotto: Carrelli industriali)

Breve guida all'identificazione dei carrelli industriali non conformi

1 Introduzione

I carrelli industriali con motore a combustione interna immessi per la prima volta sul mercato UE devono essere conformi alla legislazione UE in vigore e soddisfare tutti i requisiti ambientali e di sicurezza applicabili. I macchinari che non soddisfano tali requisiti risultano non conformi e non è consentito immetterli sul mercato UE. Queste linee guida sono state redatte allo scopo di aiutare a distinguere facilmente tra macchinari conformi e non conformi. Esse contengono i criteri di base che possono essere verificati anche in assenza di conoscenze profonde e informazioni tecniche. Quindi, questo opuscolo non intende essere esauriente, ma è stato redatto come strumento di "primo avvertimento". Tuttavia, se uno o più elementi non sono in linea con i criteri, allora è probabile che siate in presenza di apparecchiature non conformi. L'importazione nell'UE di carrelli industriali non conformi, così come la vendita e l'utilizzo degli stessi, è un problema serio per l'industria europea dei carrelli industriali. Essa è fonte di concorrenza sleale e compromette la capacità dei fornitori in buona fede, di investire nei progetti di R&S. A sua volta, ciò va a minacciare la competitività dell'industria europea dei carrelli industriali e i posti di lavoro da essa offerti. Con le macchine non conformi, che spesso non sono in linea con le normative ambientali previste dall'UE, esiste una maggiore probabilità che si verifichino incidenti. Il Gruppo di prodotto Carrelli Industriali FEM, in qualità di ente riconosciuto che rappresenta e promuove i produttori europei di carrelli industriali nonché tutte le industrie correlate, si rivolge alle autorità responsabili e alle parti interessate affinché collaborino per eliminare dall'UE i carrelli industriali non conformi.

Questa guida è solo una di una serie di guide riguardanti la non conformità dei carrelli industriali.

2 Scopo

Questa guida si occupa della non conformità dei carrelli industriali unicamente in riferimento alle emissioni gassose.

Perciò riguarda solo i carrelli industriali con motore a combustione interna diesel.

3. Generalità

Quando vengono introdotti sul mercato UE per la prima volta, tutti i motori diesel con potenza compresa tra 18 e 560 kW installati su carrelli industriali devono essere conformi alla Direttiva Europea 97/68/CE (Emissione di inquinanti gassosi e particolato prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali), rettificata dalle Direttive 2002/88/CE, 2004/26/CE e 2010/26/CE.


Per quanto concerne i carrelli industriali importati nell'UE, il motore a combustione interna viene introdotto sul mercato solo dopo che il carrello è stato sdoganato.

Breve guida all'identificazione dei carrelli industriali non conformi


4. Marcatura motore, numero di approvazione CE del tipo

I motori costruiti in conformità ai requisiti di questa Direttiva saranno completi di approvazione CE del tipo, dovranno essere marcati in accordo e dovranno essere notificati alle autorità nazionali preposte all'approvazione.

L'esempio seguente mostra come verificare la conformità dei motori:



La conformità dei motori installati sui carrelli industriali presenti sul mercato è riportata su di una targhetta informativa ben visibile e durevole opportunamente apposta sul motore.




Insieme ad altre informazioni, la targhetta riporta i dettagli relativi alla conformità:

A) potenza motore in kW

B) numero di approvazione CE del tipo.

Breve guida all'identificazione dei carrelli industriali non conformi

Di seguito riportiamo un esempio di numero di approvazione CE del tipo con tutti i dettagli:



① Lettera “e” seguita dal numero distintivo dello Stato Membro che ha emesso l’approvazione:

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 1 Germania | 11 Regno Unito | 23 Grecia |
| 2 Francia | 12 Austria | 24 Irlanda |
| 3 Italia | 13 Lussemburgo | 26 Slovenia |
| 4 Paesi Bassi | 17 Finlandia | 27 Slovacchia |
| 5 Svezia | 18 Danimarca | 29 Estonia |
| 6 Belgio | 19 Romania | 32 Lettonia |
| 7 Ungheria | 20 Polonia | 34 Bulgaria |
| 8 Repubblica Ceca | 21 Portogallo | 36 Lituania |
| 9 Spagna | | CY Cipro |
| MT Malta | | |

② Numero di questa Direttiva sulla base della quale l’approvazione del tipo è stata assegnata.

③ Questa lettera corrisponde alla categoria di potenza in base all’Articolo 9 della 97/68/CE, rettificata dalla 2004/26/CE, e si riferisce al livello di emissioni e alla data termine per la fabbricazione legale del motore.

La tabella seguente riporta, in base alla lettera, l’ultima data consentita per la fabbricazione dei motori introdotti sul mercato UE.

Tabella 1

Cate-goria	Ultima data con-sentita	Cate-goria	Ultima data con-sentita	Cate-goria	Ultima data con-sentita
A	31.12.2001	G	31.12.2007	L	31.12.2013
B	31.12.2002	H	31.12.2010	M	30.09.2014
C	31.12.2003	I	31.12.2011	N	30.09.2014
D	31.12.2006	J	31.12.2011 (potenza ≥ 56 kW)	P	Nessuna sca-denza
E	31.12.2005	J	31.12.2012 (potenza < 56 kW)	Q	Nessuna sca-denza
F	31.12.2006	K	Nessuna sca-denza	R	Nessuna sca-denza

Breve guida all'identificazione dei carrelli industriali non conformi

Nell'esempio precedente, un motore con questo Numero di approvazione CE del tipo non potrebbe essere fabbricato legalmente per essere introdotto sul mercato UE dopo il 31.12.2012. Per la data consentita della prima introduzione sul mercato UE, si veda il Par. 3.2.

- ④ La seconda lettera si riferisce alla modalità di collaudo definita nell'Allegato III, Par. 3.6., della 97/68/CE. Nello specifico, la lettera A si riferisce al ciclo a 8 modalità del motore di prova. Questo è identico al ciclo C1 definito nella ISO 8178-4.

Le lettere D, C e B si riferiscono alle modalità di collaudo per motori, che di norma non sono applicabili ai carrelli industriali (D = motori destinati alla propulsione di locomotive, C = motori destinati alla propulsione di battelli per la navigazione interna, B = motori a velocità costante).

- ⑤ Numero dell'ultima rettifica della Direttiva applicabile all'approvazione.
- ⑥ Numero sequenziale a quattro cifre che indica il numero di approvazione di base (la sequenza inizia con 0001).
- ⑦ Numero sequenziale a due cifre che indica l'estensione per ogni numero di approvazione di base (la sequenza inizia con 01).

5. Esenzioni e procedure alternative

In circostanze particolari, i motori possono essere introdotti legalmente sul mercato anche dopo le date di scadenza.

- 5.1 Nelle circostanze previste dallo "schema di flessibilità" (vd. Allegato XIII della 97/68/CE, rettificata dalla 2004/26/CE). Tale eccezione può essere applicata ai motori dall'inizio della fase IIIA.

In tal caso, il rispettivo motore riporterà un'etichetta adesiva con il testo seguente:

**Motore immesso sul mercato sotto lo
schema di flessibilità**

Inoltre, il carrello industriale dovrà riportare una marcatura aggiuntiva che fornisca dettagli sullo schema di flessibilità applicato. Ecco di seguito un esempio:

Macchina n°.... del
Con motore n°.... con approvazione del tipo
e11*97/68HA/00/00026*0004*02

Breve guida all'identificazione dei carrelli industriali non conformi

- 5.2 I motori per i quali la data di fabbricazione è antecedente alla data riportata nella Tabella 1, possono essere introdotti sul mercato UE dopo la data relativa alla categoria rispettiva e possono essere installati su carrelli industriali per un massimo di due anni.

Tale estensione può essere aggiunta alle scadenze riportate nella Tabella 1.

- 5.3 Ogni Stato Membro può, su richiesta del costruttore, esimere i motori fine serie ancora in stock o gli stock di macchine mobili non stradali dal divieto di immissione sul mercato.

Tale esenzione è limitata ad un periodo di 12 mesi e in percentuale del 10% sulla produzione dell'anno precedente. Per ulteriori condizioni su richiesta del costruttore, si veda l'Articolo 10, (2) della Direttiva.

Nota: L'impiego di tale esenzione non è attualmente prassi comune.

- 5.4 In caso di sostituzione del motore di un carrello industriale in uso, in seguito allo scadere del ciclo di vita del motore originale, i motori sostitutivi devono essere contrassegnati con un'etichetta che riporti la dicitura "MOTORE SOSTITUTIVO".